



REPUBBLICA ITALIANA

143/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI - Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore

Natale LONGO - Consigliere

Aurelio LAINO - Consigliere

Stefania PETRUCCI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60359** del registro di segreteria, proposto da **DI VECE Eraldo**, nato a Montecorvino Rovella (SA) il 26 marzo 1953, c.f. DVCRLD53C26F481N, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Romano, c.f. RMNBRN62R04H703X, pec studiolegalebrunoromano@pec.it, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Salerno, via Paolo Vocca 6, come da delega in atti,

contro

Procura regionale Campania; Procura generale;

avverso

la sentenza n. 639/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata l'8 agosto 2022 e notificata il 2 settembre 2022.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 24 maggio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi e il V.P.G. Fabrizio Cerioni; assente il difensore dell'appellante.

Svolgimento del processo

Con atto notificato alla Procura generale il 25 ottobre 2022 e alla Procura regionale Campania il 26 ottobre 2022, depositato in segreteria il 16 novembre 2022, Di Vece Eraldo ha impugnato la sentenza n. 639/2022 della Sezione territoriale, con cui è stata parzialmente accolta la domanda giudiziale con condanna al risarcimento di un danno di euro 20.000,00 in favore del Comune di Montecorvino Rovella.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 6 ottobre 2021, la Procura regionale per la Campania ha contestato a Eraldo Di Vece, nella qualità di responsabile del servizio Provveditorato ed Economato del Comune di Montecorvino Rovella, ed a Matilde Liguori, nella qualità di responsabile dell'Area Finanziaria dello stesso Comune, un'ipotesi di responsabilità erariale per un importo quantificato in complessivi euro 73.637,62, da imputare: a Eraldo Di Vece per euro 27.309,85; a Matilde Liguori per euro 46.328,70; ed in particolare: - per il periodo 01/02/2016 - 31/12/2017 (per complessivi euro 54.618,77): in parti uguali al Di Vece e alla Liguori, e quindi per euro 27.309,85 ciascuno; - per il periodo 01/01/2018 - 30/11/2018: per l'intero importo di euro 19.018,85 la Liguori.

Il danno in contestazione è da ricondurre a diseconomie, cagionate dai convenuti a carico dell'ente locale di appartenenza, per l'approvvigionamento di energia elettrica destinata alla pubblica illuminazione, in relazione ai maggiori costi sopportati, ritenuti evitabili dal Requirente aderendo alle forme contrattuali di acquisto normativamente previste, nel rispetto di basilari regole di prudente e sana gestione delle scelte di acquisto.

La sentenza impugnata, dopo aver evidenziato che la posizione di Liguori Matilde era stata definita con rito abbreviato, ha respinto l'eccezione di prescrizione avanzata da Di Vece Eraldo e lo ha condannato al minore importo di euro 20.000,00 in luogo di euro 27.309,85, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo.

L'appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: I. illogicità e travisamento dei fatti nella ripartizione del danno al 50% in considerazione dell'assenza dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2018; II. omessa valutazione di elementi documentali a riprova della diligenza del dipendente e valutazione dell'assenza del potere di stipula; III. carenza di motivazione, assenza della prova del requisito della certezza del danno, erronea ricostruzione dei fatti alla luce della mancata considerazione che la tariffa Consip, come indicato dallo stesso CTU, era variabile; il prezzo delle tariffe variabili, proposte dai fornitori, segue l'andamento del prezzo di mercato, non tenuto in alcun modo in considerazione dal CTU; comparazione tra grandezze non omogenee (una fissa, le fatture +Energia, una variabile tariffe Consip); IV. illogicità e contraddittorietà della

motivazione nella parte in cui afferma sulla condotta del Di Vece: "avrebbe evidenziato che per la proposta contrattuale di +Energia s.p.a. risultava un significativo margine di convenienza per l'amministrazione"; V. carenza e/o illogicità di motivazione circa eccezione di analisi viziata in quanto compie comparazione tra tariffe a fasce orarie ritenendole senza motivazione oggettiva più economiche di quelle monorarie; assenza di prova dell'assunto che nel Comune di Montecorvino la tariffa variabile a fasce orarie fosse più conveniente di una fissa monoraria; VI. illogicità e carenza di motivazione circa la non ammissione dei mezzi istruttori; VII. prescrizione: illogicità della motivazione nella sentenza impugnata; VIII. nullità della sentenza per assenza di prova di colpa grave; assenza di motivazione circa il punto relativo alla imprevedibilità del danno; IX. carenza di motivazione circa la legittimazione passiva del dipendente nella conclusione dei contratti; X. previsione legislativa di comparazione tra prezzi contrattuali e non fatturati ai fini della quantificazione del danno: assenza di condotta responsabile; XI. illogica equiparazione nell'incarico di comparare le tariffe e nella omessa attivazione delle clausole di risoluzione allorquando il danno era prevedibile ed evitabile; XII. eccezione di non computo dell'Iva; e ha concluso: in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per erroneo inquadramento delle norme incriminatrici; nel merito: escludere gli indicati profili di grave responsabilità in capo al Di Vece Eraldo, per assenza del requisito soggettivo della colpa grave e di quello oggettivo della prova di un

danno certo e attuale; condanna di controparte alle spese; in subordine: 1) escludere il danno relativo al periodo ricompreso tra il 1° febbraio 2016 e il 31 gennaio 2017; 2) ridurre di un ulteriore 50% il danno relativo al periodo dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2018, in particolare per errato calcolo della Corte del dato di partenza per la riduzione (€ 25.149,00 e non € 50.298,00); 3) vittoria di spese.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni il 3 maggio 2024, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio.

Con memoria del 23 maggio 2024 il difensore ha comunicato il decesso dell'appellante, allegando il certificato di morte.

All'udienza del 24 maggio 2024, il P.M. ha dichiarato che non vi sono le condizioni per proseguire il giudizio nei confronti degli eredi ed ha chiesto la declaratoria dell'estinzione del processo.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale va vagliata la posizione dell'appellante, sulla base di quanto evidenziato con memoria depositata il 24 maggio 2024 in ordine al sopravvenuto decesso dello stesso.

Al riguardo, il P.M. ha dichiarato in udienza che non sussistono i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi e ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.

La dichiarazione del P.M., in conformità a quanto disposto

dall'art. 108, comma 6, del c.g.c., implica che non vi siano le condizioni per la trasmissibilità del debito erariale ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultima parte, della l. n. 20/1994; quest'ultima norma dispone che il debito si trasmette agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. La sentenza impugnata ha infatti pronunciato a carico di Eraldo Di Vece una responsabilità a titolo colposo, facendo ulteriore applicazione del potere riduttivo, circostanza da cui si desume l'assenza di illecito arricchimento del dante causa e di indebito arricchimento degli eredi.

Constatato dunque che nell'odierna udienza di discussione la Procura generale non ha inteso proseguire - a carico della parte appellante - nell'azione di recupero ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c., non avendo ritenuto sussistenti i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, va pronunciata l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, con la conseguenza che gli effetti della sentenza n. 639/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania vengono meno nei confronti della parte appellante e degli eredi, mentre nulla è innovato rispetto alla posizione di Liguori Matilde, definita mediante rito abbreviato ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c. con sentenza n. 369/2022 del 12 maggio 2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto nei confronti della parte appellante e dei suoi eredi.

Le spese, ai sensi dell'art. 111, ultima comma, c.g.c., restano a carico delle parti che le hanno sostenute

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando all'esito dell'appello iscritto al n. **60359** del registro di segreteria, dichiara estinto il processo nei confronti di **DI VECE Eraldo** e dei suoi eredi. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 12/06/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi